

Professione archivista: la normativa e le recenti trasformazioni

MONICA MARTIGNON
Responsabile archivio di ateneo,
Università IUAV di Venezia

L'archivista, da fidato servitore dei detentori del potere a quello di mediatore fra ricerca e archivi e di promotore di conoscenza documentaria, si è evoluto come operatore di cultura, consigliere e collaboratore del ricercatore sviluppando una professionalità volta a facilitare l'accesso alle fonti della memoria e della storia.

È uno specialista che ha visto un continuo e costante arricchimento di competenze, abilità e capacità professionali relativamente ai contenuti tipici della professione: ma molto è cambiato rispetto al profilo e alle modalità in cui si esplica il servizio dell'archivista. Dall'archivista pubblico, presente negli archivi di stato e negli archivi degli enti, come previsto dal DPR 1409/1963 di cui ricorre quest'anno il cinquantenario e attraverso la stagione riformatrice degli anni '90-2000 (DPR 428/98 e 445/2000) fino alla odierna figura del libero professionista, archivista imprenditore di se stesso come recentemente disciplinato dalla L. 4/2013.

Il tema del mio intervento riguarda l'evoluzione della professione, non tanto come si è modificata negli ultimi decenni ma soprattutto dal punto di vista del profilo dei professionisti che oggi operano non come dipendenti incardinati in una amministrazione, pubblica o privata che sia, ma come liberi professionisti. È presente infatti nel panorama nazionale un cospicuo numero di archivisti che possono essere definiti *free-lance*.

Può essere alquanto curioso che mi occupi di questo, considerato che sono un'archivista dipendente di un'università e responsabile del servizio archivistico

del mio ateneo e che quindi opero in un ambito strutturato. In realtà ho iniziato circa due anni fa all'interno dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) ad interessarmi dei problemi della professione e dei liberi professionisti, spinta da una collega, una amica, che ci ha lasciati da poco. Molti hanno conosciuto direttamente o di fama Cristina Covizzi. Quando penso ad un archivista libero-professionista, Cristina è per me il modello di riferimento ed è responsabilità sua se da un po' di tempo mi occupo di archivisti *free-lance*. Infatti, lo scorso anno, a causa dei suoi problemi di salute, mi chiese di sostituirla in una tavola rotonda sulla professione organizzata durante gli Stati generali delle professioni dei beni culturali che si sono svolti a Milano, nel novembre 2012. La tavola rotonda era centrata sullo stato dell'arte del dibattito legislativo in corso sulla proposta di legge che sarebbe stata approvata, in modo un po' inaspettato, sul finire della legislatura (la L. 4/2013) ma intendeva anche dibattere sui possibili sbocchi professionali di una professione in profondo mutamento sia per i contenuti che per le modalità di esercizio.

La lettura che vi propongo oggi parte proprio dall'analisi della normativa a partire dal DPR 1409/1963, passando per la stagione della riforma della Pubblica Amministrazione per arrivare alla L. 4/2013.

L'archivista, così come era stato disegnato dal DPR 1409/1963, è una figura professionale che si è enormemente trasformata. In origine il riferimento naturale erano gli Archivistici di Stato e, più raramente, gli archivisti di altri enti pubblici¹. Esisteva un rapporto molto stretto e diretto fra l'Archivio e l'archivista: l'archivista iniziava a lavorare in un Archivio e generalmente trascorrevano tutta la sua vita professionale in quello specifico contesto, approfondendo sempre più la conoscenza della documentazione conservata in quella specifica istituzione.

Molto è cambiato in questi cinquant'anni nella nostra professione, anche per sollecitazione di una nuova "Diplomatica" e di una nuova "Archivistica". Essa è stata messa alla prova dai profondi cambiamenti dovuti alla vasta e radicale opera di riforma della pubblica amministrazione che ha profondamente cambiato il lavoro pubblico; con una costante diminuzione del numero degli archivisti incardinati come dipendenti parallela alla crescita degli archivisti liberi professionisti.

¹ Il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409 all'articolo 30 - *Obblighi degli enti*, stabiliva: "Gli enti pubblici hanno l'obbligo di: a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi; b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall'art. 35; c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto; d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22. Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio".

In questo arco temporale abbiamo visto la costante decrescita degli archivisti impiegati negli archivi di Stato e il vanificarsi di quella che, agli inizi degli anni 2000, sembrava una prospettiva interessante, e cioè la possibilità che tutti gli enti pubblici assumessero professionisti qualificati, records manager più che archivisti storici, a garanzia della corretta formazione dei loro archivi, in grado di supportare e controllare la produzione documentale sempre più su supporti non cartacei. La previsione normativa propugnata dal *Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa*², che stabiliva la presenza nelle strutture della Pubblica Amministrazione di professionalità adeguate e idonee al trattamento dei documenti e degli archivi è stata perlopiù disattesa; essa ha fatto intravedere grandi potenzialità senza tuttavia fornire garanzie per la sua effettiva attuazione, suscitando speranze - che poi si son dimostrate vane - della diffusione di un nuovo modello di archivista.

Il dibattito sulla formazione dell'archivista si è successivamente isterilito su un profilo rigido di riferimento che non ha trovato riscontro nella realtà nei bisogni degli archivi. Diverse offerte formative, non coordinate, di diversa qualità e spessore, talvolta scarsamente integrate con la realtà, hanno contribuito a preparare archivisti con diversa formazione, ora di tipo accademico, ora con caratteristiche più tecnologiche, fino a percorsi molto pratici, addirittura di esperienza diretta sul campo.

Le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica annesse agli Archivi di Stato, i corsi universitari, i corsi di formazione professionale, talvolta di buon livello qualitativo e con previsione di ore di frequenza adeguate, talaltra di semplice aggiornamento e scarsamente qualificanti, hanno tra di loro caratteri non omogenei. La frequenza di questi percorsi formativi non sempre garantisce la qualità degli operatori; infatti a fianco di ottimi professionisti troviamo persone che producono lavori non propriamente di grande qualità. Sicuramente l'esperienza gioca un ruolo importante nella qualità dei servizi resi dall'archivista, sia esso dipendente che libero professionista.

La cosiddetta "stagione delle riforme" tra il 1990 e il 2000 è intervenuta per snellire e semplificare uno stato elefantino, molto burocratizzato e poco vicino ai bisogni del cittadino individuando nella figura degli archivisti un soggetto che avrebbe dovuto favorire questo processo, confidando forse troppo sull'utilizzo dello strumento tecnologico. Infatti il Testo unico sulla documentazione ammi-

2 Il *Testo unico sulla documentazione amministrativa* (d.p.r. 445/2000) all'articolo 61 recita: "1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea. 2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente".

nistrativa (TUDA)³ disegna un contesto che prevede l'istituzione di un Servizio archivistico per ciascun ente e prevede che il responsabile sia persona adeguatamente formata; è superfluo ricordare che la previsione normativa si è concretizzata in un piccolo numero di casi.

La formazione dell'archivista è dunque un punto cruciale perché è una formazione peculiare, articolata e complessa. La complessità, in particolare, è declinata nelle varie sfaccettature o, meglio, nelle specializzazioni con cui esercita e si confronta quotidianamente l'archivista.

Le agenzie formative deputate alla formazione sono diverse e di diverso spessore e ambito di intervento: dalla classica Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, della cui riforma si parla da lungo forse troppo tempo in modo inconcludente, all'Università, ad altri soggetti formativi come le Scuole di formazione professionale promosse dalle Regioni ai corsi di specializzazione di valore molto diverso fra loro; tutte, comunque, contribuiscono più o meno incisivamente all'idea che, frequentandole, sia possibile essere utilmente impiegati negli archivi mentre la realtà dimostra che ciò non è sufficiente: non basta la formazione serve anche l'esperienza esercitata.

In questo quadro si inserisce la L. 4/2013⁴, una nuova legge che, come tutte quelle che, nell'ambito della legislazione dell'Unione Europea sono rivolte a regolare settori lavorativi, anche specifici, intende principalmente tutelare il pubblico, cioè il consumatore che, in questo caso, può essere assai spesso un consumatore, o meglio un committente, scarsamente consapevole dei requisiti professionali necessari per svolgere un determinato servizio.

La norma va nella direzione della liberalizzazione delle professioni, vale a dire che affida al libero mercato il compito di bilanciare gli opposti interessi dei committenti e dei professionisti, attribuendo alle Associazioni di settore un ruolo di primo piano di garanzia della preparazione e competenza dei professionisti e di tutela dei fruitori dei servizi proposti da questi professionisti.

L'Associazione nazionale archivistica italiana ha una grande sfida da fronteggiare e, allo stesso tempo, una altrettanto grande responsabilità nel cogliere le opportunità offerte dalla legge. L'ANAI deve saper utilizzare questa fase per definire il profilo, o meglio i profili, cioè le diverse declinazioni della professione archivistica.

Prima di esaminare nel dettaglio la L. 4/2013 dobbiamo affrontare una questione lessicale: il titolo della legge di cui oggi si discute definisce per negazione l'ambito di intervento, individuando come oggetto tutte le professioni intellettuale che non sono regolate da ordini o albi. Per avvocati, farmacisti, ingegneri, architetti continuano, nonostante la spinta verso una liberalizzazione fortemente voluta in ambito europeo, ad operare Collegi e Ordini che disciplinano l'attività professionale e vigilano sull'operato dei propri iscritti.

³ Testo unico sulla documentazione amministrativa DPR 445 del 28 dicembre 2000, art. 61 commi 1 e 2:“1.

⁴ Legge 14 gennaio 2013, n. 4: *Disposizioni in materia di professioni non organizzate.*

Ma chi è l'archivista, secondo i parametri della nuova legge? È un “*professionista*”, che esercita una professione intellettuale⁵ e che possiede una formazione diversificata ma peculiare, con competenze e abilità definite; un professionista a cui viene attribuito un ruolo in virtù di uno specifico profilo in un determinato ambito. È *homo utilis*⁶, nel senso che svolge una funzione di mediazione al servizio degli utenti, siano essi ricercatori, studiosi o semplici cittadini che hanno necessità di usufruire dei documenti d'archivio, ricordando che il pubblico odierno ha più che mai bisogno degli archivi.

Tramontata definitivamente l'idea che si potesse costituire un albo o un ordine degli archivisti secondo quanto previsto dal Codice civile⁷ e intrapresa decisamente la moderna strada delle liberalizzazioni delle professioni, propongo di seguito alcuni degli elementi che, a mio avviso, sono cruciali, ai fini della definizione del profilo di un archivista che, ai sensi della citata L. 4/2013, possa ben operare nel mutato quadro di riferimento.

Lo scopo fondamentale della legge è, come si diceva, la tutela del consumatore che, nel caso degli archivi, è perlopiù il committente di lavori archivistici⁸.

Ma se l'esercizio della professione è libero, autonomo, basato su competenze e conoscenze ben definite, svolto nel rispetto dei principi di buona fede, affidamento della clientela, correttezza, ampliamento e specializzazione dei servizi offerti e responsabilità del professionista, quale agenzia si fa garante e mediatore dei diversi e contrastanti interessi che sono in ballo, quello del professionista medesimo e del consumatore/committente?

5 La L. 4/2013, all'art. 1, comma 2, precisa che: 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

6 La definizione è un calco dell'appellativo di “*Monachus utilis*” utilizzata nel necrologio pubblicato in occasione della scomparsa di dom Faustino Avagliano (1941-2013), monaco e archivista di Montecassino, pubblicata a pag. 4 dell'Osservatore Romano del 6 settembre 2013, a cura di Mariano Dall'Omo.

7 Il Capo II del *Codice civile*, dedicato alle professioni intellettuali stabilisce all'art. 2229 che “La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.”

8 La L. 4/2013, all'art. 1, comma 3 prevede che “3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice”.

In questo contesto, entrano in gioco le Associazioni professionali che possono assumere un ruolo di garanzia a patto che soddisfino alcuni requisiti: debbono avere natura giuridica privata, non prevedere l'obbligatorietà di associazione da parte dei professionisti per poter esercitare la professione né pretendere la rappresentanza esclusiva della professione. Il fine delle associazioni è la valorizzazione dei propri associati, perseguita con strumenti improntati alla trasparenza delle attività e garantendo rappresentanza e democraticità all'interno della vita sociale. Le associazioni si devono preoccupare di diffondere presso i propri associati regole deontologiche e di farle rispettare, promuovendo forme di garanzia per il consumatore, mediante l'attivazione di uno sportello dedicato agli eventuali contenziosi, vigilando sulla condotta professionale dei propri associati, prevedendo e comminando sanzioni agli inadempienti.

Tutta l'attività svolta e le modalità di gestione dell'associazione devono essere adeguatamente comunicate dal suo legale rappresentante ai potenziali consumatori mediante la pubblicazione su Web di tutte le informazioni necessarie, ispirandosi ai principi di trasparenza, correttezza e veridicità.

Anche associazioni di lunga storia, alla luce di queste esigenze, hanno dovuto ripensare alla propria fisionomia e apportare, laddove necessario, correzioni o integrazioni ai principi che ne regolano la vita interna e la struttura organizzativa, al fine di tutelare i propri associati e di garantire la qualità del loro lavoro. Tutto ciò ha spinto le associazioni ad interrogarsi sul senso profondo della figura del professionista e a ripensare le proprie modalità di funzionamento e di comunicazione con tutti i soggetti interessati, rendendo disponibili e pienamente conoscibili lo statuto e gli atti regolamentari, la struttura organizzativa, gli organi e i titolari delle cariche sociali; ma soprattutto, riconsiderando i requisiti di ammissione degli associati, dalla loro formazione ed esperienza alle quote da versare; proponendo modelli di formazione permanente e di aggiornamento; individuando strumenti adeguati e idonei per periodici accertamenti del rispetto dei necessari requisiti professionali.

Anche l'ANAI sta mettendo a punto un percorso che le consenta di adeguare i propri obiettivi alla nuova situazione. Uno degli esiti di questo percorso dovrebbe essere quello di consentire ai propri associati di utilizzare nei propri rapporti professionali il marchio dell'Associazione sia a garanzia del committente che a tutela dello stesso professionista. Un marchio riconoscibile di per sé, che connoti l'attestazione rilasciata al professionista dall'Associazione con riferimenti diretti e inequivocabili ai requisiti richiesti per esercitare la professione in relazione a standard qualitativi e di formazione⁹.

Sulle problematiche relative alla professione e alle modifiche introdotte dalla nuova legislazione, l'ANAI ha costituito un apposito Gruppo di lavoro costituito

⁹ La L. 4/2013, all'art. 6, comma prevede che "la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010".

da archivisti di diversa estrazione (archivisti di Stato, di enti pubblici, di organi di vigilanza, docenti universitari e liberi professionisti)¹⁰ con lo scopo di contribuire alla redazione della norma tecnica UNI e di collaborare, con il Direttivo Nazionale, alla revisione dell'assetto statutario e degli strumenti associativi necessari per l'adeguamento alla recente normativa.

La partecipazione all'elaborazione della normativa tecnica di riferimento è un compito particolarmente delicato che le associazioni devono svolgere.

Infatti la qualificazione della prestazione professionale, come previsto dalla norma,¹¹ è frutto della riflessione e del contributo dell'Associazione nella redazione della norma tecnica UNI. Contributo elaborato partendo dall'analisi delle attività e dei processi, attraverso una descrizione puntuale e dettagliata per attribuire, a ciascuna attività o processo gli specifici livelli di responsabilità e le conoscenze, competenze e abilità necessarie al loro svolgimento.

Le norme tecniche per loro natura, infatti, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di una pluralità di esperti in Italia e nel mondo.

È tuttavia riduttivo considerare queste attività un mero adempimento al dettato normativo; lo spirito con cui il Gruppo ha affrontato i lavori è connotato dall'intento di cogliere l'opportunità che si presenta al fine di mettere in risalto, in un contesto sempre più complesso, il valore della produzione, conservazione e tutela della memoria documentaria. Gli ambiti applicativi sono più ampi dei soli archivi storici o dei soli archivi pubblici.

Infine, interpretando fino in fondo lo spirito della norma, l'ambizione è quella di innalzare generalmente il livello professionale in modo che la concorrenza auspicata dalla norma sia qualitativa e non quantitativa, riconoscendo pubblicamente dignità al lavoro archivistico.

10 I componenti del gruppo sono: Paola Carucci, Mariella Guercio, Bruna La Sorda, Patrizia Luciani, Monica Martignon, Antonio Memoli, Silvia Trani e Stefano Vitali.

11 2. L. 4/2013 art. 6, co. 2 «La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione».